



**CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA DI FERRARA**

via Borgo dei Leoni, 28 – 44121 Ferrara

www.bonificaferrara.it

info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

C.F. 93076450381

Allegato C


(GFg59)

FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI

CIG 8966039173

Importo a base d'appalto € 1.810.000,00 al netto di IVA

DISCIPLINARE DI GARA



Sede Legale

Via Borgo dei Leoni 28, Ferrara // tel. 0532 218211 // fax 0532 211402

Sede Tecnica

Via Mentana 3/7, Ferrara // tel. 0532 218111 // fax 0532 218150



PREMESSE

Con deliberazione a contrarre n. 295 del 28/10/2021 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (di seguito anche "stazione appaltante" o "Consorzio") ha deliberato di affidare ad operatore economico (di seguito anche "concorrente" o "fornitore") mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (di seguito anche "Codice") la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il periodo di 5 (cinque) anni, con decorrenza nell'anno 2022, mediante apposita convenzione.

L'erogazione del servizio sostitutivo di mensa dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore, dietro presentazione di buoni pasto elettronici le cui caratteristiche sono descritte nel Capitolato Tecnico.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative del bando stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara.

Stazione appaltante: Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 - Ferrara, C.F. 93076450381, PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Email: info@bonificaferrara.it . Codice AUSA: 0000247539

Punto di contatto: Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, Ing. Nico Menozzi appalti@bonificaferrara.it

L'ambito del servizio sostitutivo di mensa è la Provincia di Ferrara - Codice NUTS: ITH56

CIG: come indicato nell'intestazione del presente disciplinare, nella prima pagina

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 95 del Codice.

Trattandosi di servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici si applica l'art. 144 del Codice.

La modalità di presentazione delle offerte è telematica ai sensi dell'art. 40 del Codice.

La fornitura oggetto della presente gara non è oggetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 comma 1 del Codice. Trattandosi di appalto di fornitura non risulta applicabile la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice. Trattandosi di fornitura senza posa, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice il concorrente non deve indicare né i propri costi della manodopera, né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non sono previsti costi della sicurezza per rischi interferenziali e non è dovuta la predisposizione di DUVRI.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

-- per Portale / Sistema Telematico / Sistema / Portale si intende il Portale Gare Telematiche (di seguito denominato "Portale") presente all'indirizzo:

<https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale>

-- per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda di partecipazione e della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Si evidenzia che per la partecipazione alla gara è necessario che l'operatore economico sia preventivamente registrato al Portale telematico e a tal riguardo si rimanda alle guide interattive per gli operatori economici presenti sul Portale e all'allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche" al presente disciplinare

Eventuali rettifiche al bando di gara e al disciplinare di gara, proroghe e informazioni complementari, come pure l'indicazione delle sedute di gara successive alla prima saranno pubblicate e comunicate unicamente tramite il Portale. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati alla gara a consultare periodicamente detto Portale.

Salvo che in caso di rilevato mancato funzionamento del Portale Gare Telematiche, si chiede di non inviare comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo PEC della stazione appaltante in quanto tutte le comunicazioni ufficiali avvengono mediante il Portale.

La PEC del Portale Gare appalti@pec.bonificaferrara.it ha esclusiva funzione di notifica/avviso dal Portale ai concorrenti, pertanto si prega di non rispondere al predetto indirizzo PEC né di inviargli comunicazioni.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del presente disciplinare e degli altri documenti di gara.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta dall'articolo 8 comma 1 lettera c) del Decreto Legge n. 76/20, convertito in Legge n. 120/20.

Il **Responsabile del procedimento** ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Gaetano Marini, Direttore dell'Area Economica del Consorzio - email: gaetano.marini@bonificaferrara.it.

1 PORTALE TELEMATICO: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

1.1 IL PORTALE TELEMATICO

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (il Portale) accessibile all'indirizzo:

<https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale> e gestito da AF Soluzioni S.r.l. (di seguito Gestore).

Il Portale assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo del Portale. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si EVIDENZIA che l'accesso al Portale potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche non volute dal Consorzio e per le quali il Consorzio non è responsabile.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sul Portale sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 82/2005. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dal Portale e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Portale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del Decreto Legislativo n. 82/2005, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Portale e della stazione appaltante.

Ogni operazione effettuata attraverso il Portale è memorizzata nelle registrazioni del Portale quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nel Portale. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dal Portale.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità del Portale durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

-- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Portale;

-- utilizzo della Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche", rimanendo ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali dell'operatore economico.

L'operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva invio della documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

In caso di malfunzionamenti del Portale non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere ovvero di prorogare la procedura di gara, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

1.2 IL GESTORE

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del Portale e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Portale, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

-- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;

-- avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Portale, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;

-- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del Decreto Legislativo n. 82/2005;

2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Portale. L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Istruzioni operative ulteriori per accedere alla Portale sono riportate nel documento denominato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del Portale devono essere indirizzate al Gestore contattando telefonicamente il **call center** al numero **089/2854245** nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, 09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00, festività escluse. E' inoltre possibile inviare una mail all'indirizzo: helpdesk@afsoluzioni.it riportando **OBBLIGATORIAMENTE** nell'oggetto la seguente dicitura: "Portale Gare Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara", servizio attivo nei medesimi giorni e orari del call center.

L'identificazione e l'accesso alla Portale comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Portale.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI e INDICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, disponibile sul sito internet: <https://bonificaferraraportalegare.afink.it/portale>, consiste nella documentazione dettagliata al termine del presente disciplinare.

La documentazione di gara con il progetto sono inoltre reperibili, solo per la consultazione, sul profilo del committente sezione "bandi di gara": <https://www.bonificaferrara.it/>.

Il progetto della fornitura è stato approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 295 del 28/10/2021.

Trattandosi di appalto di fornitura senza posa non è previsto il DUVRI. Non è previsto alcun patto di integrità e/o protocollo di legalità da rispettare.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice in sede di offerta **non** sono ammesse varianti al progetto in quanto detto progetto è già definito con precisione e non necessita di proposte integrative da parte del concorrente.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la presentazione di quesiti scritti da inviare in tempo utile, e cioè da presentare entro il giorno mercoledì 1° dicembre 2021 ore 12:00, da inoltrare esclusivamente direttamente attraverso il Portale utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI" presente all'interno della sezione relativa alla procedura di gara in oggetto.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il giorno venerdì 3 dicembre 2021 ore 13:00 mediante pubblicazione in forma anonima sulla Portale alla sezione riservata alle richieste di chiarimenti e saranno reperibili nell'area privata del Portale, nella sezione "DOCUMENTI COLLEGATI / MIEI QUESITI" relativa al bando in oggetto.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Portale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti via telefono, né via mail, né via fax ma unicamente tramite il suddetto Portale;

eventuali informazioni fornite dal Consorzio a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno da mere indicazioni senza alcun effetto o carattere di formalità.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal Decreto Legislativo n. 82/2005.

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'operatore economico, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno pertanto effettuate agli operatori tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale medesimo (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC / posta elettronica dei concorrenti o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante attraverso il Portale; diversamente, questa stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'operatore economico, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

2.4 INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di volontà (es.: Offerta Economica, contratto di avalimento, fidejussione, dichiarazione di subappalto, impegno di costituzione raggruppamenti, etc.) devono essere sottoscritte da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo.

Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve allegare la procura o copia della stessa o certificato CCIAA da cui la stessa risulti.

In caso di eventuali dichiarazioni generiche che facciano mero riferimento all'assenza di reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante prenderà atto della dichiarazione senza compiere integrazioni o soccorso istruttorio, riservandosi di compiere le verifiche di legge al termine della procedura (sempre per il soggetto aggiudicatario, facoltativamente per gli altri concorrenti), con le conseguenze di legge in caso di non corrispondenza tra quanto ivi rilevato e quanto previamente affermato dal concorrente (comunicazione ad ANAC, escussione garanzia provvisoria, comunicazione alla Procura della Repubblica).

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere dichiarazioni riguardanti terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in caso contrario la dichiarazione dovrà essere del diretto interessato.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento sarà effettuato in unico lotto funzionale, considerata la ristretta area geografica interessata dalle sedi di utilizzo del Consorzio.

Gli operatori economici facenti parti di concorrenti plurisoggettivi esclusi per causa non dipendenti direttamente da loro medesimi ma da altri operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo nulla potranno avere a pretendere dalla stazione appaltante restando le responsabilità interne ai rapporti tra operatori economici in capo al concorrente plurisoggettivo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 la prestazione principale consiste nella fornitura di buoni pasto elettronici. Non sono previste prestazioni secondarie.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di buoni pasto elettronici	30199770-8	P	€ 1.810.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 1.810.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)				Non sussistendo interferenze con le attività dei dipendenti del Consorzio e trattandosi di fornitura senza posa, gli oneri dei tipi B) e C) sono pari a € 0,00 (zero/00)
C) Costi del sicurezza (art. 23 del Codice) (non soggetti a ribasso)				
A) + B) + C) Importo complessivo a base di gara				€ 1.810.000,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La fornitura è finanziata con risorse proprie del Consorzio.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni) è di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con inizio indicativo nei primi mesi dell'anno 2022. Sono previste le opzioni di cui al successivo articolo 4.2.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

4.2.1 Come disposto dall'art. "Durata della convenzione" del Capitolato Tecnico di progetto, nel caso in cui l'importo degli Ordini d'acquisto emessi raggiunga, prima del termine di durata della convenzione, l'importo di contratto massimo previsto, il Consorzio potrà richiedere, e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della convenzione, un aumento fino alla concorrenza del sesto quinto di contratto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

4.2.2 Come disposto dall'art. "Durata della convenzione" del Capitolato Tecnico di progetto, nel caso in cui al decorso del termine dei 60 (sessanta) mesi dalla data di attivazione della convenzione gli importi, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la convenzione potrà essere prorogata, sempre

su richiesta scritta del Consorzio, da inviare al fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine indicato, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

4.2.3 (Opzione di proroga tecnica): la durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, nella misura del 20% dell'importo contrattuale in aumento o diminuzione, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, nei seguenti casi :

- aumentato o diminuito fabbisogno annuo di buoni pasto elettronici dovuto a nuove assunzioni e/o pensionamenti, lavoro straordinario e/o modifiche organizzative inerenti il personale del Consorzio;
- variazione del valore nominale del buono pasto elettronico per decisione dell'Amministrazione o a causa di intervenute modifiche normative in merito.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è quindi pari ad € 2.172.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso: valore a base d'appalto: € 1.810.000,00 + valore complessivo delle opzioni 4.2.1./4.2.2/4.2.3: € 362.000,00 = € 2.172.000,00.

L'appalto non è oggetto di rinnovo.

A partire dal terzo anno di vigenza del contratto, l'Appaltatore potrà richiedere la revisione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per i corrispettivi dovuti, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione della variazione risultante dall'indice FOI generale pubblicato dall'ISTAT con riferimento al 24° mese di contratto.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti del presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

E' vietato al medesimo operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (con designazione dello stesso operatore economico come esecutore), a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

È vietato al medesimo operatore economico che partecipa in raggruppamento e/o consorzio ordinario di concorrenti, e/o aggregazioni di imprese di rete (con designazione dell'operatore economico medesimo come esecutore) di partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

Le imprese di rete non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione della presente disposizione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ai sensi di art. 48 comma 7 del Codice.

E' vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese e/o dei consorzi stabili in quanto compatibili. In particolare:

- a)** nel caso i cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b)** nel caso i cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- d)** per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In presenza di costituendo RTI o di costituendo consorzio ordinario si applicherà l'art. 48 comma 8 del Codice che dispone che l'offerta (tecnica ed economica) **deve** essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, in quanto in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore economico che ne farà parte è un soggetto unico e distinto per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili, con connessa responsabilità, solo con la propria sottoscrizione dell'offerta. Pertanto, nel rispetto della par condicio fra i concorrenti, considerato che il tenore letterale della disposizione di legge è inequivocabile e che l'obbligo in questione è ragionevole e del tutto esigibile tenuto conto dell'ordinaria diligenza che il concorrente deve impiegare nel presentare l'offerta,

la mancata sottoscrizione da parte di uno o più degli operatori sarà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.

6 REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. "pantouflage").

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti generali devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 c1 lett. a) e c3 del Codice)

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o ente equivalente per attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura di gara (per le ditte non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, il concorrente deve dichiarare di essere iscritto all'Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il relativo campo **46** nel Modello DGUE (Allegato F) e deve **allegare la visura camerale**.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

b) i requisiti previsti dall'art. 144 c3 e c4 del Codice, così rappresentati:

- il concorrente deve essere una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);

- l'oggetto sociale è l'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione di servizi;

- il bilancio della società deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c.;

- possesso di abilitazione a svolgere attività di emissione dei buoni pasto in forza della segnalazione certificata di inizio attività prodotta dai propri rappresentanti legali, comprovante il possesso dei requisiti richiesti al comma 3 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e regolarmente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il relativo campo **47** nel Modello DGUE (Allegato F).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 c1 lett. b) e c4 e c5 del Codice)

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

c) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi TRE esercizi finanziari disponibili (anni 2018, 2019 e 2020), di almeno Euro 700.000,00 (settecentomila/00), IVA esclusa.

Il valore economico di tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83 comma 5 del Codice a garanzia per il Consorzio della solidità commerciale complessiva dei concorrenti, in grado di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

Per le ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il presente requisito deve essere rapportato al periodo di attività, secondo la seguente formula: (fatturato minimo richiesto/3) x anni di attività.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il relativo campo **48** nel Modello DGUE (Allegato F).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. La comprova del requisito ai sensi dell'articolo 86 comma 4 e Allegato XVII parte I del Codice è fornita mediante uno dei seguenti tipi di documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

d) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi TRE esercizi finanziari disponibili (anni 2018, 2019 e 2020), di almeno Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), IVA esclusa.

Si precisa che gli importi da indicare dal concorrente al presente punto d) dovranno riguardare unicamente servizi sostitutivi di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici, con esclusione di quelli cartacei. Qualora il contratto/ordine/fattura che il concorrente intenda far valere per il presente punto d) sia di tipo "misto", e cioè comprendente altre tipologie di prestazione, dovrà essere indicato solo l'importo attinente con l'oggetto della gara, e cioè fornitura di buoni pasto elettronici.

Si precisa che gli importi da indicare a cura del concorrente devono risultare effettivamente eseguiti dal concorrente stesso, quindi:

- devono riguardare il concorrente ed essere indicati al netto di eventuali subappalti;
- nel caso di prestazioni eseguite in R.T.I. si terrà conto esclusivamente dell'importo eseguito dal concorrente. Per determinare tale importo il concorrente dovrà allegare copia dell'atto costitutivo dell'R.T.I. necessario per verificare la quota effettivamente realizzata dallo stesso concorrente.

Il valore economico di tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83 comma 5 del Codice a garanzia per il Consorzio dell'esperienza e della professionalità dei concorrenti in merito alla capacità di gestione dei buoni pasto elettronici.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il relativo campo **49** nel Modello DGUE (Allegato F).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. La comprova del requisito ai sensi dell'articolo 86 comma 4 e Allegato XVII parte I del Codice è fornita mediante uno dei seguenti tipi di documenti:

- presentazione dei contratti/ordini/fatture attestanti le forniture specifiche svolte di cui al presente punto d);
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

SI EVIDENZIA che per le ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, al fine di garantire questo Consorzio che il concorrente possieda capacità idonea a garantire un'esecuzione soddisfacente delle prestazioni, il presente requisito deve essere soddisfatto tramite avalimento o tramite la partecipazione alla gara in un raggruppamento di operatori economici costituito o costituendo (TAR Bologna n. 834/2021).

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 c1 lett. c) e c6 e c7) del Codice)

g) Esecuzione nell'ultimo triennio di forniture di buoni pasto elettronici.

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando forniture di buoni pasto elettronici di importo complessivo minimo pari a Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00).

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il relativo campo **53** nel Modello DGUE (Allegato F).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. La comprova del requisito ai sensi dell'articolo 86 comma 5 e Allegato XVII parte II del Codice è fornita mediante il seguente tipo di documento:

-- elenco delle principali forniture effettuate nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e/o privati; per ciascuna fornitura in elenco allegare **il certificato** rilasciato dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione ovvero **il certificato** rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

SI EVIDENZIA che per le ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, al fine di garantire questo Consorzio che il concorrente possieda esperienza professionale idonea a garantire un'esecuzione soddisfacente delle prestazioni, il presente requisito deve essere soddisfatto tramite avalimento o tramite la partecipazione alla gara in un raggruppamento di operatori economici costituito o costituendo (TAR Bologna n. 834/2021).

I) Possesso della certificazione del sistema di qualità del concorrente UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 35 oppure UNI ISO 9001:2008 nel settore EA35 relative alla fornitura di buoni pasto elettronici.

Non saranno considerate valide certificazioni in fase di valutazione o scadute, quindi si considereranno valide esclusivamente le certificazioni attive alla data della pubblicazione del bando di gara.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il relativo campo **58** nel Modello DGUE (Allegato F).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. La comprova del requisito ai sensi dell'articolo 87 e Allegato XVII parte II del Codice è fornita mediante il seguente tipo di documento:

-- presentazione di certificato di sistema di qualità rilasciato:

- a) da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto;
- b) da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA;
- c) da un Ente autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

s) Presentazione di campioni

Per la fornitura oggetto di appalto non sono richiesti campioni.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di cui all'articolo 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b1) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e **b2)** dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui all'articolo 7.1 lettera b) deve essere soddisfatto da ciascuna delle imprese raggruppate.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui all'articolo 7.2 lettera c) deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, fermo restando che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui all'articolo 7.2 lettera d) deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, fermo restando che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'esecuzione negli ultimi tre anni di forniture di buoni pasto elettronici di cui al precedente articolo 7.3 lettera g) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3 lettera l) deve essere soddisfatto da ciascuna delle imprese raggruppate.

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale formato solo da due imprese, la mandataria deve possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, il raggruppamento temporaneo dovrà presentare l'apposito allegato (Allegato H) specificando le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione della fornitura che ciascuna ditta intende assumere, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta in relazione all'oggetto e all'entità delle forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; tuttavia la scomposizione in singole forniture sul lato interno del raggruppamento non significa che sul lato esterno vengano meno i connotati tipici del raggruppamento di tipo orizzontale sul piano della responsabilità solidale che, con la presentazione dell'offerta congiunta, gli operatori economici riuniti in RTI orizzontale assumono nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di RTI costituito o di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

La mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti in misura maggioritaria.

Si precisa che l'operatore economico, in possesso dei requisiti in misura tale da poter essere anche mandatario del raggruppamento, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi da altro operatore economico che intende svolgere il ruolo di mandatario (potendo quindi risultare "capiente" solo per la sua quota), in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di cui all'articolo 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui all'articolo 7.1 lettera b) deve essere soddisfatto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui agli articoli 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I sopracitati requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati.

8 AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e del requisito di idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità di cui all'articolo 7.3 lettera l) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.

L'ausiliaria deve:

a1) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 periodo TERZO del Codice, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

a2) presentare il DGUE dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento (vedere l'articolo " 15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO");

b) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 periodo QUARTO del Codice, sottoscritta digitalmente, concernente:

(i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

(ii) l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

(iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice;

(iv) (non applicabile al presente appalto)

(v) (non applicabile al presente appalto)

Il concorrente deve inoltre allegare, ai sensi dell'art. 89 periodo SESTO del Codice, scansione dell'originale del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto nel quale sono specificati:

a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane (pertanto, ai sensi dell'art. 89 periodo SETTIMO del Codice, verrà considerato nullo il contratto di avvalimento che manchi della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; è pertanto obbligatorio inserire nel contratto o allegare ad esso l'elenco puntuale dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse, anche umane, necessarie per l'esecuzione dell'appalto e messe a disposizione a favore dell'ausiliata);

b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;

c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;

Il concorrente deve allegare il PASSOE, firmato dal concorrente stesso e da ciascuna ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia provvisoria, dandone comunicazione all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, comunque anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, considerata la particolarità della fornitura e tenuto conto della volontà del Consorzio di avere un unico operatore economico come controparte per mantenere una costante chiarezza di rapporti a tutela degli esercizi commerciali convenzionati e di conseguenza a beneficio dei dipendenti del Consorzio che fruivano dei buoni pasto, è vietato il subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA e IMPEGNO PER LA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta deve essere corredata da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente di importo pari ad € 36.200,00 (trentaseimiladuecento/00), rilasciata da un'impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere riferita alla gara in argomento, deve essere firmata dal soggetto garante e dal concorrente garantito, deve presentare come beneficiario il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

La garanzia provvisoria di cui al punto a), redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, o la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

I concorrenti sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La Commissione interna di gara si riserva di verificare che la garanzia finanziaria prodotta dal concorrente sia valida, come da istruzioni di Ivass, Banca d'Italia, ANAC e Agcm del 28/05/2020.

Come previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sono consentite riduzioni dell'importo della garanzia, qualora il concorrente ne possieda i necessari requisiti, come da seguente schema riassuntivo:

Art. 93 comma 7 D.Lgs 50/2016			
		importo a base d'appalto:	1.810.000,00
		importo della garanzia provvisoria (2%):	36.200,00
PRIMO periodo		importo garanzia dopo la riduzione del 50%:	18.100,00
SECONDO periodo		importo garanzia dopo la riduzione del 50%:	18.100,00
TERZO periodo		importo garanzia dopo la riduzione del 30%:	25.340,00
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 30%:	12.670,00
		importo garanzia dopo la riduzione del 20%:	28.960,00
	oppure	importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20%:	14.480,00
QUARTO periodo		importo garanzia dopo la riduzione del 20%:	28.960,00
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20%:	14.480,00
QUINTO periodo		importo garanzia dopo la riduzione del 15%:	30.770,00
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 30% e poi del 20% e poi del 15%:	8.615,60
	oppure	importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20% e poi del 20% e poi del 15%:	9.846,40
SETTIMO periodo		importo dopo la riduzione del 30%:	25.340,00

Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In tali casi è sufficiente caricare sul Portale copia per immagine su supporto informatico delle certificazioni possedute.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e dai consorziati designati per la fornitura.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o dei consorziati.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice e dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (il concorrente);

2) in caso di partecipazione in forma associata essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31;

4) avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da persona in possesso dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante e devono essere caricate sul Portale in una delle seguenti forme:

-- documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale di persona in possesso dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante;

-- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo); in tal caso la conformità all'originale dovrà essere attestata mediante apposizione di firma digitale da parte del concorrente ovvero fermo restando la dichiarazione del concorrente di cui al punto "u)" dell'Allegato E al presente disciplinare.

E' sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano risalenti a data prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. E' quindi onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Per agevolare il concorrente al fine di evitare possibili contestazioni, il concorrente deve presentare garanzia provvisoria per l'importo, fra quelli indicati nella tabella più sopra riportata, corrispondente alle certificazioni possedute dallo stesso concorrente; poiché detto obbligo è ragionevole e del tutto esigibile tenuto conto della ordinaria diligenza che il concorrente deve impiegare nel presentare l'offerta, l'insufficiente importo della garanzia presentata sarà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.

Pertanto si ribadisce che non è sanabile, e quindi comporta l'esclusione, la presentazione di una garanzia fideiussoria di valore inferiore agli importi sopra specificati conseguenti all'applicazione dell'articolo 93 comma 7 del Codice. Si richiede pertanto al concorrente la massima diligenza nel predisporre la documentazione di gara e nel caricare la stessa sul portale.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare l'operatore garante.

Non è sanabile, e quindi comporta l'esclusione, l'incompleta sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte di tutti gli operatori economici in caso di costituendo RTI, in quanto la garanzia provvisoria non è un elemento formale bensì, in quanto posto a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93 comma 1 del Codice), deve ritenersi "afferente" alla stessa offerta e pertanto come tale sottratta, a salvaguardia della par condicio fra i concorrenti, alla possibilità di soccorso istruttorio (CdS Sez. V 27/01/2021 n. 804).

11 SOPRALLUOGO

Per la fornitura in argomento non è richiesto il sopralluogo.

Per consentire la presentazione di un'offerta ponderata e consapevole, fanno parte della documentazione di gara n. 15 planimetrie delle "sedi di utilizzo" dei buoni che rappresentano le sedi di lavoro

dei dipendenti del Consorzio. Tramite Google Maps o altro servizio internet geografico è possibile per il concorrente acquisire altre indicazioni sui luoghi e sulle vicinanze.

La stazione appaltante resta comunque a disposizione qualora la ditta interessata richieda l'effettuazione di un sopralluogo alla presenza di un tecnico del Consorzio. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata direttamente al Consorzio con anticipo di almeno **2 (due)** giorni lavorativi sulla data ipotizzata dal concorrente per il sopralluogo, e in ogni caso la data ipotizzata dal concorrente deve essere di almeno 4 (quattro) giorni precedenti il giorno ultimo per la presentazione dell'offerta di gara.

La richiesta va inoltrata SOLO tramite E-MAIL direttamente al Consorzio (e quindi non attraverso il Portale) all'indirizzo: appalti@bonificaferrara.it. La richiesta deve riportare il nominativo della ditta, il suo recapito telefonico e l'indirizzo e-mail di contatto.

Trattandosi di sopralluogo non obbligatorio, il Consorzio non rilascerà nessuna attestazione o verbale di avvenuto sopralluogo, come pure non si riterrà responsabile per il mancato arrivo di mail di richiesta dovuto a problemi tecnici.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00 (centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e devono dimostrare l'avvenuto pagamento allegando nella documentazione amministrativa copia della ricevuta di pagamento.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento IN TEMPO UTILE (cioè prima del termine di presentazione delle offerte) della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

L'operatore economico dovrà inserire nell'offerta la scansione della ricevuta del versamento del contributo. Il versamento potrà essere effettuato in uno dei modi indicati sul sito: <https://contributi.anticorruzione.it/>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass o qualora un concorrente abbia omissso di inserire nella documentazione amministrativa l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In tal caso verrà attivato il soccorso istruttorio, ma solo per verificare se il concorrente abbia semplicemente dimenticato di inserire la ricevuta, pur avendo già pagato (in tal caso la carenza è meramente "formale"). Il RUP, considerata la semplicità dell'adempimento richiesto, inviterà il concorrente a produrre l'attestazione entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

Se il concorrente produce la ricevuta che dimostra che il pagamento è avvenuto prima del termine di presentazione delle offerte, rimarrà ammesso alla gara; invece in caso di mancata dimostrazione che il pagamento sia avvenuto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta o nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato oltre il termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge 266/05.

Si ribadisce pertanto che non è ammesso il "pagamento tardivo", cioè effettuato dopo lo spirare del termine di presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale entro le ore 23:59 del giorno venerdì 10 dicembre 2021 ed essere sottoscritte con firma digitale nel rispetto di quanto riportato all'articolo 1 punto 1.3.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione, l'offerta e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, fatta salva diversa indicazione.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del Codice.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica, sempre però prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque sostanzialmente non conformi alle indicazioni del Bando di gara e del Disciplinare di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica, l'offerta economica e gli altri documenti richiesti devono essere sottoscritti con apposizione di firma digitale rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

In caso di procuratore, occorre allegare la procura. E' sufficiente una sola copia della procura in caso di più documenti firmati dal procuratore.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro; si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES; non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale; la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata.

Nell'ipotesi di necessità di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: domanda di partecipazione, offerta economica in caso di RTI, co-amministratori con firma congiunta), si precisa che detto documento dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soggetti previsti per legge.

Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni, essendo sottoscritte con firma digitale, non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare alla domanda devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n. 445/2000 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale.

Le dichiarazioni di volontà (per es.: offerta economica, impegno di costituzione raggruppamenti) devono essere sottoscritte da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, instigatore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o da altro atto idoneo.

I concorrenti devono presentare i documenti:

-- in formato digitale PDF/A nativo (file di word o excel trasformato in PDF/A nativo) con firma digitale; in caso di file non trasformato in PDF nativo ma con firma digitale, il firmatario non potrà in ogni caso disconoscere il contenuto del documento reso;

-- con digitalizzazione di documento cartaceo (es.: scansione del documento cartaceo) con firma digitale; ove il documento cartaceo sia stato previamente firmato in modo autografo, la firma digitale apposta sul documento digitalizzato ha valore di dichiarazione implicita di conformità all'originale cartaceo anche in eventuale assenza di dichiarazione esplicita apposta sul documento, fermo restando quanto previsto e dichiarato al punto "u" del documento "Modello di dichiarazioni integrative" (Allegato E).

La firma digitale apposta sui documenti caricati sul Portale ha anche valore di dichiarazione implicita di conformità del documento firmato all'originale.

Nell'ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta documentazione, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante si riserverà di richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Busta documentazione amministrativa;

B – Busta offerta tecnica;

C – Busta offerta economica.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio possono essere eseguite in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Portale, nella propria Area/Sezione riservata offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

-- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

-- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara e i suoi allegati.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

13.1.1 RITIRO DELL'OFFERTA

Sarà possibile ritirare integralmente la propria offerta – esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte – secondo la seguente procedura:

- a) cliccare sul pulsante RITIRA OFFERTA all'interno dell'offerta presentata;
- b) inserire – se del caso – la motivazione del ritiro aggiungendo eventuali allegati;
- c) generare il pdf della richiesta di ritiro dell'offerta cliccando sul pulsante GENERA PDF, firmarlo digitalmente ed allegarlo cliccando sul pulsante ALLEGA PDF FIRMATO;
- d) cliccare su INVIO: al termine dell'invio, sul documento telematico di ritiro offerta saranno visualizzate la data di ricezione, il numero di registro di sistema attribuito dal Portale e l'offerta passerà in stato RITIRATA.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

13.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN FORMA ASSOCIATA.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sul Portale come unico soggetto abilitato ad operare sullo stesso Portale e quindi a presentare materialmente l'offerta: a tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio autorizzano l'impresa mandataria ad operare sul Portale, fermo restando la sottoscrizione dei documenti dell'offerta a carico delle singole imprese come previsto per legge.

In caso di partecipazione plurisoggettiva / consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice (RTI, Consorzi, Reti di imprese, GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
- in caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del Codice e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere b), c) ed e) del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa mandataria dell'RTI o del consorzio.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e di altri documenti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria, impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale, impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC, o strumento analogo negli altri Stati membri, all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti specificativi in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE" (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa, sono resi disponibili sulla piattaforma telematica i modelli indicati nell' "Elenco documenti di gara" posto al termine del presente disciplinare. Si raccomanda l'utilizzo della modulistica sopra indicata.

Nella sezione "**BUSTA DOCUMENTAZIONE**" devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione (Allegato D) (firmata digitalmente);
- b) (eventuale) procura per la firma della domanda di partecipazione (firmata digitalmente);
- c) modello F24, debitamente quietanziato, per pagamento imposta di bollo per la domanda di partecipazione) (firmato digitalmente)(Allegato A);
- d) DGUE (Allegato F) (firmato digitalmente);
- e) (eventuale) annotazioni aggiuntive al DGUE (Allegato G) (firmate digitalmente);
- f) (se ricorre il caso) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (firmata digitalmente);
- g) altre dichiarazioni integrative (Allegato E) (firmate digitalmente);
- h) (se ricorre il caso) documentazione di avvalimento (firmata digitalmente) (vedere articolo "15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO");
- i) PASSOE (firmato digitalmente);
- j) garanzia provvisoria (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante);
- k) dichiarazione di impegno per la garanzia definitiva (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante);
- l) (eventuali) certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice per riduzioni della garanzia provvisoria (firmate digitalmente);
- m) attestazione del pagamento del contributo a favore di ANAC (firmata digitalmente);
- n) (se ricorre il caso) dichiarazione di impegno a costituire il RTI (Allegato H) (firmata digitalmente);
- o) visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o ente equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente);
- p) (se ricorre il caso) documentazione ulteriore per i soggetti associati o da associarsi (vedere articolo 15.6).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed eventuale PROCURA PER LA FIRMA

Il concorrente fra gli allegati "D" (Modello di domanda di partecipazione: D1, D2, D3, D4, D5-1, D5-2, D5-31, D5-32) dovrà compilare e caricare sul Portale SOLO il modello pertinente alla forma con cui intende partecipare alla gara.

Poiché la domanda di partecipazione è uno dei documenti obbligatori da presentare, il software del Portale considera tutti gli allegati "D" come documenti obbligatori da caricare; in realtà è necessario che il concorrente carichi solo l'allegato "D" pertinente al suo caso, pertanto non dovrà tener conto degli alert che gli segnaleranno il non caricamento degli altri allegati "D": tali alert non sono bloccanti per la procedura di inserimento sul portale, avendo unicamente lo scopo di avvisare il concorrente.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta (vedasi il precedente articolo 13), fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE) dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- (nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile) il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'ipotesi di partecipazione plurisoggettiva / consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice, si precisa quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore che costituirà il raggruppamento/consorzio deve sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione; a livello operativo, è l'impresa designata mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione, debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate/ esecutrici per conto delle quali dichiara di partecipare;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - 1)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - 2)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3)** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- in caso di GEIE, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice: trova applicazione la disciplina prevista per gli RTI per quanto compatibile.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.1.1 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire tramite il **modello F24** dell'Agenzia delle Entrate, parzialmente già precompilato dal Consorzio (Allegato A). Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completandolo con i dati del concorrente .

In caso di operatori economici raggruppati l'imposta di bollo è assolta dal soggetto che assumerà il ruolo di mandatario, pertanto in tal caso l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il modello F24 quietanziato dovrà essere scannerizzato in formato PDF/A, poi firmato digitalmente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e infine dovrà essere inserito nella "BUSTA DOCUMENTAZIONE".

Le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ed eventuali ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE AL DGUE

Il concorrente compila e presenta il DGUE secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato F).

Il DGUE deve essere presentato sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente può allegare al DGUE documentazione ritenuta utile/necessaria ai fini di gara. Per eventuali annotazioni aggiuntive al DGUE il concorrente utilizzerà il modello predisposto (Allegato G).

In caso di avalimento, il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 (Requisiti generali) e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega il relativo DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI.

SI EVIDENZIA che nel DGUE per alcuni requisiti l'informazione del loro possesso o meno è posta mediante una domanda diretta rivolta al concorrente, che è messo nelle condizioni di rispondere ad essa in ogni caso: se il concorrente intende rispondere affermativamente, deve allora spuntare il relativo campo "SI"; se invece intende rispondere negativamente, non dovrà scrivere o spuntare alcunchè.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.1 ALTRE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente deve rendere le dichiarazioni integrative richieste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da modello allegato (Allegato E).

Le suddette dichiarazioni saranno rese debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione nonché dagli operatori dichiaranti, come di seguito indicato.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate, oltre che dal legale rappresentante del concorrente singolo, anche dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti / consorzi stabili:
 - a. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - b. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 5 del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative sono presentate da ciascuna ausiliaria per le parti applicabili.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna **ausiliaria**, allega:

- 1) il DGUE, a firma dell'ausiliaria (Allegato F);
- 2) (eventuale) annotazioni aggiuntive al DGUE, a firma dell'ausiliaria (Allegato G);
- 3) la dichiarazione di cui all'art. 89 periodo TERZO del Codice, a firma dell'ausiliaria;
- 4) la dichiarazione di cui all'art. 89 periodo QUARTO del Codice, a firma dell'ausiliaria;
- 5) altre dichiarazioni integrative, a firma dell'ausiliaria (Allegato E).

Il **concorrente** allega inoltre:

- 6) il contratto di avvalimento, a firma del concorrente e dell'ausiliaria;
- 7) il PASSOE, firmato dal concorrente e da ciascuna ausiliaria.

Per altre indicazioni si rimanda all'articolo 8 del presente disciplinare.

15.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DA PRESENTARE

Il concorrente allega inoltre all'offerta, mediante caricamento sul Portale:

- a) (solo in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore): la **PROCURA**, nei seguenti modi:
 - in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo): copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso. Ove il documento cartaceo poi scansionato sia stato previamente firmato in modo autografo, la firma digitale apposta sul documento digitalizzato ha valore di dichiarazione implicita di conformità all'originale cartaceo, fermo restando quanto previsto e dichiarato al punto "u" del documento "Modello di dichiarazioni integrative" (Allegato E);
 - in caso di procura nativa digitale: duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD, o file originale firmato digitalmente;
 - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura: dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

b) PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente, previa registrazione on-line al "Servizio AVCPass" sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la presente procedura come indicato nell'intestazione del presente disciplinare, nella prima pagina.

Detto documento consente alla stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPass medesimo.

Il PASSOE identifica il concorrente anche in relazione alla sua eventuale composizione plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, reti di Imprese, avvalimento). In tale circostanza, il PASSOE deve essere prodotto dall'Impresa mandataria capogruppo anche per conto delle altre Imprese interessate, che comunque devono anch'esse registrarsi al sistema AVCPass e comparire sul PASSOE.

Il PASSOE in caso di concorrente plurisoggettivo va sottoscritto da tutte le Imprese interessate, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti o procuratori. La sottoscrizione è necessaria per autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante della mandataria/capofila.

In caso di consorzio stabile, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione della fornitura.

In caso di aggregazioni di imprese di rete, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come già precisato, nel PASSOE del concorrente deve comparire anche l'ausiliaria che lo sottoscrive digitalmente tramite il proprio legale rappresentante.

Il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti. Tuttavia, la sua mancata produzione a corredo dell'offerta, così come la produzione di un PASSOE non conforme, non sono cause di esclusione ai fini dell'ammissione del concorrente alla procedura. Diventano invece cause di esclusione la mancata produzione del PASSOE o la produzione di un PASSOE non conforme qualora il concorrente debba essere sottoposto alla verifica dei requisiti e non provveda a regolarizzare la propria posizione nemmeno su espressa richiesta scritta del Consorzio, in quanto ciò costituirebbe impedimento oggettivo insuperabile dal Consorzio stesso, tenuto ad effettuare dette verifiche tramite il sistema AVCPass;

c) documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'articolo 10 del disciplinare;

d) dichiarazione di **IMPEGNO PER LA GARANZIA DEFINITIVA** di un fideiussore di cui all'art. 93 comma 8 del Codice, con le modalità precisate all'articolo 10 del disciplinare;

e) (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice): copia per immagine della **CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 DEL CODICE** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, firmate digitalmente;

f) pagamento del **CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC** di cui all'articolo 12 del disciplinare;

g) (solo in caso di RTI) **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE IL RTI (Allegato H)**: vedere articolo 15.6;

h) VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) o ente equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI o DA ASSOCIARSI

Con riferimento alle copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

-- (se l'originale è un documento nativo digitale): il file originale firmato digitalmente;

-- (se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

- a) copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,
oppure
- b) copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CAD, dell'originale analogico.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – corrispondenti a quanto risulta dal mandato collettivo;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, corrispondenti a quanto risulta dall'atto costitutivo;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione come da apposito allegato (Allegato H) sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo), attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) indicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, delle quote di partecipazione e le quote di esecuzione della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

b) dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

a) in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3) le quote di partecipazione e le quote di esecuzione della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15.7 CAMPIONI

Per la fornitura in argomento non sono richiesti campioni.

16 OFFERTA TECNICA e OFFERTA ECONOMICA

La gara d'appalto verrà esperita con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio massimo complessivo assegnabile è pari a 100 punti, di cui massimo 70 punti per l'offerta tecnica e massimo 30 punti per l'offerta economica.

16.1 CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA"

La busta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, tutto quanto il concorrente deve offrire in funzione degli elementi di valutazione previsti dal presente disciplinare.

Considerata l'elevata standardizzazione insita nella tipologia di fornitura oggetto di gara, il Consorzio non considera utile comparare progetti tecnici che presentino soluzioni personalizzate da parte dei concorrenti, ritenendo di poter raggiungere la necessaria condizione di soddisfazione dei propri dipendenti insieme ad una adeguata garanzia dei diritti degli esercizi commerciali coinvolti individuando, all'interno del progetto tecnico, solo elementi di valutazione che comportino punteggi graduati attribuiti con formule matematiche automatiche, per i quali pertanto la Commissione giudicatrice non assegna punteggi in modo discrezionale.

Nella sezione BUSTA TECNICA deve essere inserita l'offerta del concorrente per i seguenti TRE elementi di valutazione, ai sensi dell'art. 144 del Codice:

- 1) offerta tecnica "rete degli esercizi da convenzionare";
- 2) offerta tecnica "sconto incondizionato verso gli esercenti";
- 3) offerta tecnica "termini di pagamento agli esercizi convenzionati".

Per i criteri di valutazione si rimanda al successivo articolo 18.1.

L'offerta del concorrente deve rispettare le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico di progetto e pertanto non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara.

E' possibile, qualora il concorrente ne abbia necessità, inserire un allegato supplementare che però in ogni caso non dovrà essere più di 40 MB, pena il non caricamento da parte del Portale.

16.2 PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è formulata dal concorrente in funzione di TRE distinti elementi di valutazione.

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, con i rispettivi punti massimo attribuibili, sono i seguenti:

- 1) rete degli esercizi da convenzionare: 50 punti
- 2) sconto incondizionato verso gli esercenti: 15 punti
- 3) termini di pagamento agli esercizi convenzionati: 5 punti

Il coefficiente "V" per ciascuno dei tre elementi di valutazione viene attribuito con formula matematica, pertanto la Commissione giudicatrice non attribuisce coefficienti/punteggi in modo discrezionale.

Il punteggio "Pi" per ciascuno dei tre elementi di valutazione dell'offerta "i-esima" in esame sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente "Vi" attribuito ai medesimi elementi in esame ed il rispettivo punteggio massimo attribuibile:

$$Pi(1) = Vi(1)*50; \quad Pi(2) = Vi(2)*15; \quad Pi(3) = Vi(3)*5.$$

1) RETE DEGLI ESERCIZI DA CONVENZIONARE

Il concorrente deve compilare il "Modello per esercizi commerciali da convenzionare" (Allegato N1) indicando in esso, per ciascuna sede di utilizzo e per ciascuna tipologia di esercizio, il numero di esercizi che si impegna a convenzionare qualora aggiudicatario, **nel raggio di 15 km. da ciascuna sede di utilizzo** (N.B. per una valutazione consapevole, si invita i concorrenti ad utilizzare l'inquadramento planimetrico delle sedi lavorative consorziali costituito da n. 15 planimetrie delle "sedi di utilizzo", che si allegano, che riportano la circonferenza di raggio di 15 km. avente come centro ciascuna sede), in funzione delle seguenti tipologie di esercizio:

- a) supermercato/ipermercato
- b) negozio di alimentari
- c) ristorante/trattoria/pizzeria/osteria/agriturismo/ittiturismo
- d) bar/tavola calda/paninoteca

a) Per "**supermercato/ipermercato**" si intende una vasta struttura organizzata per la vendita di prodotti, soprattutto alimentari e domestici, in cui il cliente si serve da solo pagando l'importo totale alle casse poste all'uscita. Può ricomprendere un eventuale punto di consumazione sul posto, anche per pasti caldi.

b) Per "**negozio di alimentari**" si intende ogni esercizio commerciale destinato alla vendita di generi alimentari di qualsiasi tipo non rientrante nella categoria precedente a) (per es. rosticceria, gastronomia).

c) Per "**ristorante/trattoria/pizzeria/osteria/agriturismo/ittiturismo**" si intende ogni esercizio commerciale destinato principalmente alla vendita e consumazioni di pasti caldi in loco, da seduti. Può ricomprendere eventuali altre attività, come il pernottamento. Sono assimilati a questa tipologia quegli alberghi che siano punto di ristoro anche per clienti che non pernottano.

d) Per "**bar/tavola calda/paninoteca**" si intende ogni esercizio commerciale dove si possa consumare, seduti o in piedi, bevande, cibi leggeri e pasti caldi. Può ricomprendere l'eventuale vendita di prodotti non alimentari. Sono assimilati a questa tipologia i fast food.

Il Consorzio intende valorizzare in maniera diversa gli esercizi commerciali che il concorrente può convenzionare, attribuendo maggior valore ("crediti") alle grandi e medie strutture di vendita: per ogni esercizio della tipologia "supermercato/ipermercato" il Consorzio attribuisce **4 (quattro)** crediti; per ogni esercizio della tipologia "negozio di alimentari" il Consorzio attribuisce **3 (tre)** crediti; per ogni esercizio della tipologia "ristorante/trattoria/pizzeria/osteria/agriturismo/ittiturismo" il Consorzio attribuisce **2 (due)**

crediti; per ogni esercizio della tipologia “bar/tavola calda/paninoteca” il Consorzio attribuisce **1 (uno)** credito.

SI EVIDENZIA che per ogni sede di utilizzo il concorrente dovrà OBBLIGATORIAMENTE convenzionare almeno 1 (uno) esercizio commerciale della categoria a), almeno 1 (uno) della categoria c) e almeno 1 (uno) della categoria d), pertanto è solo facoltativo il convenzionamento per ogni sede di utilizzo di un esercizio commerciale della categoria b).

L’Allegato N1 provvede automaticamente, per ogni sede di utilizzo e per ogni tipologia di esercizio, a moltiplicare il numero degli esercizi commerciali offerto per i rispettivi valori unitari di crediti più sopra indicati, poi provvede a sommare i crediti totali così risultanti, ottenendo infine il valore dei “complessivi crediti finali” per il concorrente “i-esimo”, espresso con un numero intero positivo.

Il coefficiente “Vi” attribuito all’elemento di valutazione del concorrente “i-esimo” in esame sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})$$

Dove:

V_i = coefficiente risultante per il concorrente “i-esimo” in esame

R_i = valore complessivo dei crediti del concorrente “i-esimo” in esame (espresso con un numero intero positivo)

R_{max} = il maggiore valore complessivo dei crediti fra quelli dei concorrenti (espresso con un numero intero positivo)

Il rapporto “ R_i / R_{max} ” è espresso con tre decimali dopo la virgola, con arrotondamento: se il quarto decimale dopo la virgola è inferiore a 5 l’arrotondamento alla terza cifra avviene per difetto, diversamente avviene per eccesso.

Il punteggio “ P_i ” dell’offerta economica “i-esima” in esame sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente “ V_i ” ed il rispettivo punteggio massimo attribuibile, e cioè: $P_i = V_i * 50$, e sarà espresso con due decimali dopo la virgola, con arrotondamento: se la terza cifra dopo la virgola del punteggio è inferiore a 5, l’arrotondamento alla seconda cifra avviene per difetto, diversamente avviene per eccesso.

La Commissione Giudicatrice provvederà ai calcoli sopra indicati e poi ad inserire sul Portale il punteggio finale per il presente elemento di valutazione, per ogni concorrente.

Se un esercizio commerciale che si intende convenzionare ricade contemporaneamente nel raggio di 15 km. di due o più sedi di utilizzo, detto esercizio viene validamente considerato autonomamente per ciascuna delle due o più sedi di utilizzo, quindi deve essere indicato nell’Allegato N1 per ciascuna delle due o più sedi di utilizzo.

Poiché la sottoscrizione del contratto deve avvenire entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi di art. 32 comma 8 del Codice, l’aggiudicatario entro massimo sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione dovrà convenzionare almeno il numero di esercizi commerciali, distinti per sede di utilizzo e per tipologia, indicati nel proprio Allegato N1.

E’ consentito che in sede di convenzionamento l’aggiudicatario sostituisca, all’interno di ogni sede di utilizzo, esercizi commerciali di una tipologia con esercizi commerciali di tipologia “superiore”, e pertanto:

-- sostituzione di esercizio di tipo d) con esercizio di tipo a) ovvero b) ovvero c);

-- sostituzione di esercizio di tipo c) con esercizio di tipo a) ovvero b);

-- sostituzione di esercizio di tipo b) con esercizio di tipo a),

fermo restando che per ogni sede di utilizzo il concorrente dovrà OBBLIGATORIAMENTE convenzionare almeno 1 (uno) esercizio commerciale della categoria a), almeno 1 (uno) della categoria c) e almeno 1 (uno) della categoria d). E’ pertanto possibile, per una o più sedi di lavoro, indicare ZERO esercizi commerciali della categoria b).

Le tre sedi di utilizzo a Ferrara di via De’ Romei 7, Via Mentana 3 e 7 e Via Borgo dei Leoni 28 per il presente elemento di valutazione “1)” sono considerate come un’unica sede di utilizzo.

SI EVIDENZIA che qualora nell'Allegato N1 il concorrente, per una o più sedi di lavoro, non indichi almeno 1 (uno) esercizio commerciale della categoria a), almeno 1 (uno) della categoria c) e almeno 1 (uno) della categoria d), verrà meno una condizione ritenuta indispensabile dal Consorzio per un idoneo servizio sostitutivo di mensa e per questo saranno attribuiti COMPLESSIVI CREDITI FINALI 0,00 (zero/00) allo stesso concorrente. E' pertanto possibile, per una o più sedi di lavoro, indicare ZERO esercizi commerciali della categoria b).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE dell'Allegato N1: sono compilabili dal concorrente solo le celle con campitura gialla. Dopo aver terminato la compilazione, il concorrente deve trasformare il documento in "PDF/A", apporre la firma digitale e caricare il documento sul Portale.

2) SCONTO INCONDIZIONATO VERSO GLI ESERCENTI

Il concorrente deve compilare il "Modello per sconto incondizionato verso gli esercenti" (Allegato N2) indicando in esso la percentuale di sconto massimo incondizionato sul valore dei buoni, che si vincola a rispettare, cioè a non superare, verso gli esercenti, qualora aggiudicatario.

Lo sconto si intende applicato sul valore nominale (o anche "valore facciale") del buono, così come definito nel Capitolato Tecnico del progetto, cui si rimanda.

Il valore proposto deve essere indicato mediante percentuale, espressa con massimo 3 (tre) decimali dopo la virgola; un'eventuale quarta cifra, o più cifre ancora, non saranno prese in considerazione.

Il coefficiente "Vi" attribuito all'elemento di valutazione del concorrente "i-esimo" in esame sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$V_i = (R_{min} / R_i)$$

Dove:

V_i = coefficiente risultante per il concorrente "i-esimo" in esame

R_i = sconto massimo incondizionato sul valore dei buoni che il concorrente "i-esimo" in esame si vincola a rispettare, cioè a non superare, verso gli esercenti (espresso in percentuale, con tre decimali dopo la virgola)

R_{min} = il valore più piccolo fra gli sconti massimi incondizionati offerti dai concorrenti (espresso in percentuale, con tre decimali dopo la virgola)

Il punteggio "Pi" dell'offerta "i-esima" in esame sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente "Vi" ed il rispettivo punteggio massimo attribuibile, e cioè: $P_i = V_i * 15$, e sarà espresso con due decimali dopo la virgola, con arrotondamento: se la terza cifra dopo la virgola del punteggio è inferiore a 5, l'arrotondamento alla seconda cifra avviene per difetto, diversamente avviene per eccesso.

La Commissione Giudicatrice provvederà ai calcoli sopra indicati e poi ad inserire sul Portale il punteggio finale per il presente elemento di valutazione, per ogni concorrente.

SI EVIDENZIA che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MISE n. 122/2017 l'appaltatore dovrà concordare con gli esercizi convenzionati unicamente una "offerta di base", senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare ai dipendenti del Consorzio un servizio completo.

SI EVIDENZIA inoltre che non sono ammessi accordi a latere, sottoscritti contestualmente o in momenti successivi/antecedenti agli accordi di convenzione fra appaltatore ed esercizi convenzionati, anche accessori, che comportino, in ogni modo, un aggravio economico per gli stessi esercizi convenzionati rispetto alla "offerta di base" sottoscritta. Detto divieto è riportato nello schema di contratto fra le clausole che comportano la risoluzione per colpa dell'Appaltatore.

Lo sconto incondizionato (o "commissione") deve intendersi onnicomprensivo di tutte le voci relative al c.d. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici, voci cioè necessarie per il corretto rapporto fra Appaltatore ed esercizio convenzionato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto dall'Appaltatore agli esercizi convenzionati: adesione alla rete di esercizi convenzionati, gestione

delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili agli esercizi convenzionati), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico degli esercizi convenzionati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

3) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il concorrente deve compilare il "Modello per termini di pagamento agli esercizi convenzionati" (Allegato N3) indicando in esso il termine temporale massimo, espresso in giorni naturali e consecutivi, che, qualora aggiudicatario, si vincola a rispettare, cioè a non superare, per il pagamento agli esercizi convenzionati delle loro fatture; l'Appaltatore si deve obbligare a prevedere nel calendario dei pagamenti verso gli esercizi convenzionati non meno di una data "di consegna" al mese; a partire dalla prima data "di consegna" utile (cioè la prima data prevista "di consegna" successiva all'avvenuta trasmissione della fattura da parte degli esercizi convenzionati all'Appaltatore) saranno calcolati i termini di pagamento agli esercizi convenzionati.

Il valore proposto deve essere espresso mediante numero intero positivo di giorni e dovrà essere maggiore di 0 (zero) e inferiore o uguale a 60 (sessanta); qualora sia indicato un numero inferiore o uguale a 0 (zero) o maggiore di 60 (sessanta) verrà attribuito il valore 0 (zero) al coefficiente V_i .

Con il termine "pagamento" si intende la corresponsione delle spettanze economiche nella effettiva disponibilità degli esercizi convenzionati, e non il semplice ordine/disposizione impartita alla propria banca.

Il coefficiente " V_i " attribuito all'elemento di valutazione del concorrente "i-esimo" in esame sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$V_i = (R_{min} / R_i)$$

Dove:

V_i = coefficiente risultante per il concorrente "i-esimo" in esame

R_i = numero di giorni che il concorrente "i-esimo" in esame si vincola a rispettare, cioè a non superare, per il pagamento verso gli esercizi convenzionati (espresso mediante numeri interi positivi)

R_{min} = il valore più piccolo fra i valori offerti dai concorrenti per il pagamento verso gli esercizi convenzionati (espresso mediante numeri interi positivi)

Il punteggio " P_i " dell'offerta "i-esima" in esame sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente " V_i " ed il rispettivo punteggio massimo attribuibile, e cioè: $P_i = V_i * 5$, e sarà espresso con due decimali dopo la virgola, con arrotondamento: se la terza cifra dopo la virgola del punteggio è inferiore a 5, l'arrotondamento alla seconda cifra avviene per difetto, diversamente avviene per eccesso.

La Commissione Giudicatrice provvederà ai calcoli sopra indicati e poi ad inserire sul Portale il punteggio finale per il presente elemento di valutazione, per ogni concorrente.

16.3 OFFERTA TECNICA: ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN SPECIFICI CASI DI PARTECIPAZIONE:

A. SOGGETTI SINGOLI:

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

C. CONSORZI STABILI:

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI:

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente dal solo mandatario.

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti raggruppandi (sottoscrizione multipla del medesimo documento).

E. CONSORZI ORDINARI:

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate.

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti consorziandi (sottoscrizione multipla del medesimo documento).

IN CASO DI AVVALIMENTO:

I tre allegati N1, N2 e N3 devono essere sottoscritti digitalmente dal solo concorrente ausiliato.

17 CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”

Per l’Offerta Economica il punteggio massimo assegnabile è pari a 30 punti. Il punteggio per l’Offerta Economica viene attribuito con formula matematica automatica, pertanto la Commissione giudicatrice non attribuisce questo punteggio in modo discrezionale.

Il concorrente nell’ambito della busta economica telematica deve specificare la propria offerta SOLAMENTE indicando direttamente sul Portale nel rispettivo apposito campo:

a) **percentuale di sconto**, che **OBBLIGATORIAMENTE** deve essere formulata nel rispetto dell’art. 144 comma 6 lettera a) del Codice, da applicare ai valori nominali dei buoni pasto (unico valore da indicare per le attuali due tipologie di buoni richieste e per le eventuali future tipologie di buoni che il Consorzio potrebbe richiedere all’Appaltatore nel corso di validità del contratto) di cui al Capitolato Tecnico di progetto. La percentuale deve essere espressa con massimo 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola.

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 lettera c) del Codice saranno considerate inammissibili le offerte economiche che comportino il superamento dell’importo a base d’appalto.

Trattandosi di fornitura senza posa, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice il concorrente non deve indicare né i propri costi della manodopera, né gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il coefficiente “Vi” attribuito all’elemento offerta economica dell’offerta “i-esima” in esame sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$Vi = (Ri / Rmax)$$

Dove:

Vi = valore attribuito al coefficiente per lo sconto offerto dal concorrente “i-esimo” in esame

Ri = sconto offerto dal concorrente “i-esimo” in esame (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

Rmax = sconto massimo fra quelli offerti dai concorrenti (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

Il punteggio “Pi” dell’offerta economica “i-esima” in esame sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente “Vi” ed il punteggio massimo previsto per l’offerta economica, cioè 30, e cioè: $Pi = Vi \cdot 30$ e sarà espresso con due decimali dopo la virgola.

Il Portale provvede automaticamente a calcolare il punteggio finale per l’Offerta Economica, per ogni concorrente.

Il Portale provvede a produrre il documento costituente l'Offerta Economica, che dovrà essere firmato digitalmente.

SI EVIDENZIA che lo sconto offerto dal concorrente al Consorzio ricomprende i costi di nuova emissione delle card e i costi della sostituzione di card nei cinque anni di durata del contratto, costo che pertanto resta interamente a carico dell'Appaltatore senza che il Consorzio debba riconoscere alcunchè a parte.

SI EVIDENZIA che, ai sensi dell'art. 144 comma 6 lettera a) del Codice, lo sconto offerto al Consorzio dovrà essere in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.

17.1 OFFERTA ECONOMICA: ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN SPECIFICI CASI DI PARTECIPAZIONE:

A. SOGGETTI SINGOLI:

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo consorzio.

C. CONSORZI STABILI:

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo consorzio.

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo consorzio.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo mandatario capogruppo.

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI:

L'Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti raggruppati (sottoscrizione multipla del medesimo documento).

E. CONSORZI ORDINARI:

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate.

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti consorziandi (sottoscrizione multipla del medesimo documento).

IN CASO DI AVVALIMENTO:

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo concorrente ausiliato.

Qualora l'Offerta Economica sia sottoscritta da procuratore speciale diverso dal soggetto firmatario della documentazione amministrativa, è necessario produrre all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE la relativa procura, oppure inserire, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'Offerta Economica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice.

Tutte le buste telematiche contenenti le offerte tecniche sono aperte in seduta pubblica telematica dalla "Commissione interna di gara", di cui al successivo articolo 19 del presente disciplinare, al solo fine di accertare il contenuto delle buste stesse, senza darne lettura.

Le offerte tecniche sono poi consegnate ad apposita "Commissione Giudicatrice" di cui al successivo articolo 20, costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice, per la valutazione tecnica. La Commissione Giudicatrice in seduta riservata di norma dà lettura delle offerte tecniche e ne effettua la valutazione, eventualmente prolungando la valutazione in più sedute riservate se necessarie per l'apprezzamento di tutte le offerte pervenute. Per la presente gara si ribadisce che i punteggi per l'offerta tecnica vengono attribuiti con formule matematiche automatiche, pertanto la Commissione giudicatrice non attribuisce questi punteggi in modo discrezionale e non valuta il merito per essi.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata come di seguito indicato:

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito mediante "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di formule matematiche automatiche di cui all'articolo 16.2.

18.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun concorrente si sommeranno i punteggi conseguiti per gli elementi di valutazione 1), 2) e 3) di cui agli articoli 16.1 e 16.2 e si otterrà il "punteggio complessivo" conseguito per l'offerta tecnica da ciascun concorrente, che sarà espresso con due decimali dopo la virgola.

Non si procederà alla riparametrazione del "punteggio complessivo" dell'offerta tecnica così conseguito dai concorrenti.

18.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio "Pi" dell'offerta economica "i-esima" in esame sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente "Vi" conseguito ed il punteggio massimo previsto per l'offerta economica, cioè 30, e cioè: $Pi = Vi \cdot 30$, che sarà espresso con due decimali dopo la virgola. Detto punteggio sarà attribuito automaticamente dal Portale.

18.4 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Il punteggio complessivo del concorrente sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e del punteggio conseguito per l'offerta economica. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, che sarà espresso con due decimali dopo la virgola.

19 COMMISSIONE INTERNA DI GARA

Si evidenzia che con la Deliberazione a contrarre citata nelle premesse la conduzione del procedimento di appalto in oggetto è stata affidata ad una "Commissione interna di gara" appositamente nominata.

Detta "Commissione interna di gara", di cui fa parte il RUP, con l'assistenza della Settore Appalti e Contratti del Consorzio e con l'eventuale consulenza di un legale di fiducia esperto in materia, ha ricevuto mandato dall'Amministrazione di condurre il procedimento di appalto in oggetto, dalla pubblicazione del bando alla aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione su proposta della Commissione stessa, alla successiva fase di verifica dei requisiti di qualificazione e per gli adempimenti pre-contrattuali; la

Commissione si scioglierà automaticamente alla stipulazione del contratto e, in caso di necessità, potrà avvalersi di consulenze tecniche e legali esterne. Alla Commissione, in qualità di organo collegiale, ai fini e nei limiti della conduzione del procedimento di appalto in oggetto è stato affidato il mandato di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica di gara approvata dall'Amministrazione stessa, con facoltà di esercitare ogni scelta discrezionale volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, con particolare riguardo all'eventuale esclusione dalla gara di concorrenti e alla proposta di aggiudicazione, escluse le competenze della "Commissione giudicatrice" ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al successivo articolo 20, fatta comunque salva ogni altra prerogativa dell'amministrazione.

La composizione della "Commissione interna di gara" verrà resa nota in modalità telematica in occasione della prima seduta di gara.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La "Commissione Giudicatrice" di cui all'articolo 77 del Codice è nominata, ai sensi dell'articolo 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77 comma 9 del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico acquisisce dai medesimi apposita dichiarazione.

Sul "profilo del committente" del Consorzio, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del Codice.

La composizione della "Commissione Giudicatrice" verrà resa nota in modalità telematica prima dell'inizio delle operazioni di competenza.

21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara avvengono in modalità telematica; è comunque consentito che i concorrenti assistano alle sedute pubbliche, in presenza, presso la sede del Consorzio; sono ammessi, in presenza, i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale rappresentante.

La seduta di gara virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale" in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi pubbliche della procedura telematica via chat con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste ed osservazioni, sempre mediante chat.

Ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Codice ci si riserva la possibilità che la Commissione Giudicatrice possa lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta di gara, pubblica, avrà luogo il giorno **martedì 14/12/2021**, con inizio **alle ore 10:00**, presso la sede del Consorzio in Ferrara, Via Mentana n. 7.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorno successivo, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate. Gli operatori economici sono pertanto invitati a monitorare giornalmente eventuali comunicazioni pubbliche collegandosi al Portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

La gara viene condotta dalla Commissione interna di gara di cui all'articolo 19 del presente disciplinare, con l'ausilio del Settore Appalti e Contratti, ad eccezione della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica riservata alla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 20. Di tutte le sedute di gara e delle attività condotte dalla Commissione interna di gara e dalla Commissione Giudicatrice verranno redatti appositi verbali.

All'occorrenza, al fine di pervenire collegialmente alle sue determinazioni mediante un confronto riservato tra i componenti, la Commissione interna di gara ha facoltà di richiedere il momentaneo allontanamento dei presenti.

È altresì facoltà della Commissione interna di gara sospendere in qualunque momento i lavori ed aggiornare la seduta ad altra data, al fine di acquisire pareri legali o per altro giustificato motivo che verrà comunicato tramite il Portale.

È inoltre facoltà della Commissione interna di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procedere in ogni momento e nei confronti di qualunque concorrente alla verifica delle dichiarazioni prodotte, se del caso anche sospendendo la seduta pubblica.

La Commissione interna di gara procede, nella prima seduta pubblica, all'apertura della Busta DOCUMENTAZIONE e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.

Successivamente detta Commissione procede, sempre in seduta pubblica, all'esame del contenuto dei documenti inseriti nella Busta DOCUMENTAZIONE, attivando, se necessario, la procedura del soccorso istruttorio.

Al fine di semplificare le operazioni di gara, eventuali comunicazioni di soccorso istruttorio e/o di esclusione saranno inviate in un'unica data, alla fine dell'esame del contenuto della Busta DOCUMENTAZIONE di tutti i concorrenti.

Terminata la verifica dei documenti contenuti nella Busta DOCUMENTAZIONE, e chiusa l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, la Commissione interna di gara redige i verbali delle operazioni svolte dove risultano le ammissioni e le esclusioni alla fase successiva di gara.

Le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti, ad opera della Commissione interna di gara, vengono comunicate ai concorrenti contestualmente tramite il Portale e a mezzo PEC all'indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale.

La Commissione interna di gara stabilisce poi la successiva seduta per l'apertura della Busta TECNICA, la cui valutazione spetta esclusivamente a specifica distinta Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 20 del presente disciplinare.

In tale seduta, inizialmente pubblica, la Commissione interna di gara procede ad aprire la Busta TECNICA verificando la presenza meramente formale dei documenti previsti dal disciplinare di gara, senza darne lettura.

Subito dopo la Commissione interna di gara passa la documentazione alla Commissione Giudicatrice che, in seduta riservata, procede all'analisi degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica e all'attribuzione del relativo punteggio, come descritto al punto 18 del presente disciplinare, e all'inserimento sul Portale dei punteggi.

Terminato l'esame dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice stabilisce apposita seduta pubblica in cui procedere alla comunicazione dei punteggi dell'offerta tecnica e alla successiva apertura della Busta ECONOMICA, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate.

In detta seduta pubblica, alla presenza anche della Commissione interna di gara che ha il compito di verificare la correttezza degli aspetti formali dell'offerta economica, la Commissione Giudicatrice dopo aver comunicato i punteggi dell'offerta tecnica procede all'apertura della Busta ECONOMICA, all'esame delle offerte economiche, all'attribuzione matematica del punteggio economico, alla somma conclusiva di tutti i punteggi attribuiti (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) e alla formulazione della graduatoria provvisoria che viene passata alla Commissione interna di gara per la proposta di aggiudicazione.

Il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara ha il compito di verificare la congruità delle offerte ritenute anomale ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 6 del Codice, e a tal riguardo si rimanda al successivo articolo 23.

Il RUP e la Commissione interna di gara procedono infine a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non risultata anomala per l'aggiudicazione definitiva spettante al Comitato Amministrativo del Consorzio.

L'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32 comma 6 del Codice non equivale ad accettazione dell'offerta. Il Consorzio si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase

di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'aggiudicazione della gara, e/o alla stipula del contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337, 1388 del codice civile.

Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il Consorzio si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del bando.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In sede di valutazione della documentazione amministrativa ovvero delle offerte tecniche ovvero delle offerte economiche, il RUP e la Commissione interna di gara provvederanno a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di esclusione.

Durante il corso della gara, a norma dell'art. 29 comma 1 del Codice, a seguito dell'assunzione dei relativi provvedimenti assunti dal RUP con la Commissione interna di gara verranno resi noti gli elenchi delle Imprese ammesse ed escluse dalla gara.

A norma dell'art. 76 comma 5 lettera b) del Codice, le esclusioni dalla gara verranno altresì comunicate agli interessati, corredate dalle rispettive motivazioni, entro 5 giorni lavorativi dall'assunzione dei relativi provvedimenti di esclusione.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore.

Ai sensi dell'articolo 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti, non risultata anomale, ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta economica.

In caso di parità sia di punteggio tecnico che di punteggio economico fra due offerte non risultate anomale, si procederà con sorteggio, che sarà eseguito in seduta pubblica appositamente convocata per individuare l'aggiudicatario provvisorio, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procede ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi sostanziali concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, nel caso in cui la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione interna di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti alla fine della valutazione effettivamente anomala, si procede poi con le stesse modalità nei confronti delle

successive offerte risultanti anomale, fino ad individuare la migliore offerta risultante non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte risultanti anomale.

Il RUP richiede per PEC al concorrente con offerta anomala la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni delle anomalie è perentorio, pertanto il mancato rispetto dello stesso determina l'esclusione dell'offerta medesima.

Il giudizio finale di congruità o meno dell'offerta verrà reso noto in seduta pubblica, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate.

In tale seduta il Presidente della Commissione interna di gara, sulla base degli esiti di tutto il procedimento di gara, proclamerà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore senza risultare alla fine anomalo.

In caso il concorrente reputi che nei propri giustificativi sull'offerta vi siano aspetti inerenti *a legittimi interessi commerciali non divulgabili a terzi* dovrà indicare insieme e contestualmente ai giustificativi stessi e/o ai chiarimenti presentati:

- a) specificatamente le parti di giustificativi aventi le caratteristiche della segretezza;
- b) per ogni parte indicata, specificatamente le motivazioni della segretezza commerciale.

Il RUP valuterà tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l'accesso a terzi all'offerta, decisione che comunque spetta al RUP.

In caso di assenza di indicazione specifica e validamente motivata, il RUP reputerà i giustificativi o parte di essi come visibile da terzi, mediante accesso agli atti, con visione ed estrazione di copia. Non si formuleranno ulteriori richieste ai contro interessati in caso di richieste di accesso da parte di soggetti avente interesse all'accesso.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione il Comitato Amministrativo del Consorzio procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Consorzio procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Consorzio aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche, nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'operatore economico aggiudicatario, mentre per il Consorzio sarà vincolante solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà nei termini di cui al comma 8 del suindicato articolo 32.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione ed è subordinata anche al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause

interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011. In caso di lavori, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1 comma 53 della Legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia

La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Consorzio procederà a dare comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario, al secondo classificato in graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato una offerta ammessa nonché ai concorrenti offerenti eventualmente esclusi specificando i motivi della esclusione, indicando, altresì, la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto verrà stipulato in forma digitale mediante scrittura privata registrata e il contraente dovrà essere dotato di idoneo dispositivo per firma digitale definito all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta con le modalità che saranno indicate. L'importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari indicativamente a Euro 8.300,00 (ottomilatrecento/00). Saranno comunicati all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato, fornendone i giustificativi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

In ogni caso di esclusione di un concorrente, quanto già compiuto in precedenza all'esclusione dalla Stazione appaltante resterà salvo e non si ripeteranno fasi di procedimento già svolte con la partecipazione del concorrente che sino al momento dell'esclusione era legittimo partecipante (es: ricalcoli, nuove graduatorie etc.).

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara, rimanendo espressamente escluso l'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice.

26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

La clausola sociale non è applicabile al presente appalto, né sono previste condizioni particolari di esecuzione.

28 ALTRE INFORMAZIONI

In caso di contrasto tra il capitolato tecnico, altri documenti di gara ed il presente disciplinare di gara prevale quest'ultimo.

L'Appaltatore avrà diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 25 comma 18 del Codice.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate o alternative. Sono altresì escluse le offerte inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara avviene, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS con le modalità indicate nella deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nei casi previsti dall'art. 110 commi 1 e 2 del Codice, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, che potranno accettare di eseguire la fornitura alle condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario.

29 INFORMATIVA SULLA PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

In materia di tutela della privacy si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018.

Le informazioni dovute all'operatore economico sono presenti sul sito Web del Consorzio, all'indirizzo www.bonificaferrara.it, sezione GDPR-Privacy, Informativa generale ed Informativa Fornitori, e ad esse si rimanda.

Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. DPO Data Protection Officer è l'associazione professionale Hunext Consulting con sede a Casier (TV).

L'accesso agli atti amministrativi del Consorzio, con particolare riguardo a quelli relativi alle procedure di affidamento ed ai contratti di lavori, forniture e servizi, è consentito ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 ed all'art. 53 del Codice.

Si rammenta che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti deve essere richiesto dall'interessato mediante apposita istanza scritta, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della sede legale del Consorzio di Bonifica.

L'istanza di accesso agli atti deve indicare:

- le generalità ed i recapiti del richiedente;
- gli estremi identificativi dei documenti ai quali si intende accedere (tipo di documento, oggetto trattato dal documento, data, numero di protocollo, ecc.);
- le ragioni per le quali si richiede l'accesso a tali documenti;
- le circostanze atte a dimostrare che il richiedente ha effettivamente un interesse legittimo all'accesso;
- se è richiesta la sola presa visione dei documenti;
- oppure se si intende acquisirne copia cartacea semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite corrispondenza postale;
- oppure se si intende acquisirne copia digitale semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite PEC.

Responsabile del procedimento di accesso agli atti amministrativi del Consorzio di Bonifica è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Paola Cavicchi.

Si applicano altresì i cc.dd. “accesso civico” e “accesso civico generalizzato” di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato con D.Lgs. 97/2016, relativi rispettivamente ai documenti e alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, e ai documenti, ai dati e alle informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti all’obbligo di pubblicazione. Possono fare ricorso ad entrambi gli accessi i cittadini senza oneri, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza necessità di motivazione.

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il Vice Direttore Generale Dott. Gaetano Marini.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (“sensibili”) di cui all’articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

-- Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;

iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Hunext Consulting con sede a Casier (TV).

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Marini**

ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO:

- Progetto (approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 295 del 28/10/2021):
 - Capitolato tecnico (PDF);
 - Schema di contratto (PDF);
 - Sedi lavorative consorziali (n. 15 planimetrie delle "sedi di utilizzo") (JPG).

ELENCO DOCUMENTI DI GARA:

- Bando di gara (PDF)
- Disciplinare di gara (il presente Allegato C) (PDF);
- Modello domanda di partecipazione (Allegati D1, D2, D3, D4, D5-1, D5-2, D5-31, D5-32) (**);
- Modello F24 per imposta di bollo (per domanda di partecipazione)(Allegato A) (PDF editabile);
- Modello altre dichiarazioni integrative (Allegato E) (**);
- Modello DGUE (Allegato F) (PDF editabile);
- Modello annotazioni aggiuntive al DGUE (Allegato G) (**);
- (solo in caso di RTI) Modello dichiarazione di impegno a costituire il RTI (Allegato H) (**);
- Modello per offerta tecnica: esercizi commerciali da convenzionare (Allegato N1) (***)
- Modello per offerta tecnica: sconto incondizionato verso gli esercenti (Allegato N2) (**)
- Modello per offerta tecnica: termini di pagamento agli esercizi convenzionati (Allegato N3) (**)

Si allegano inoltre, per conoscenza dei concorrenti:

- riepilogo requisiti art. 83 D.Lgs. 50/2016 richiesti (PDF) (DA NON ALLEGARE ALL'OFFERTA);
- "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche" (PDF) (DA NON ALLEGARE ALL'OFFERTA).

(): modello in formato Word non modificabile, ad eccezione delle sole parti che il concorrente deve compilare**

(*) : modello in formato Excel non modificabile, ad eccezione delle sole parti che il concorrente deve compilare**